II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della CE all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare

(94/C 229/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 331 def. — 94/0186(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in connessione con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile per garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale, responsabile e duraturo delle risorse biologiche d'alto mare;

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù della quale tutti i membri della comunità internazionale sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche d'alto mare;

considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e a contrarre in questo campo impegni esterni con paesi terzi od organizzazioni internazionali, come enunciato nella dichiarazione di competenza presentata dalla Comunità in occasione della sua adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

considerando che è opportuno osteggiare la prassi consistente nel chiedere l'attribuzione o il cambiamento di bandiera per le navi da pesca come mezzo per eludere le misure internazionali di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine;

considerando che ciascuno Stato di bandiera deve pertanto adempiere le sue responsabilità onde garantire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera, avvalendosi a tale scopo di mezzi adeguati, efficaci e coordinati a livello internazionale;

considerando che, a questo fine, la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che hanno dato luogo all'approvazione, da parte della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nel corso della ventisettesima sessione del novembre 1993, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;

considerando che il suddetto accordo costituisce un utile quadro per il consolidamento della cooperazione internazionale nell'intento di evitare che sia compromessa l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione;

considerando che l'accordo in oggetto formerà parte integrante del Codice internazionale di condotta per una pesca responsabile, auspicato nella dichiarazione di Cancun del maggio 1992;

considerando che l'attività di pesca in alto mare viene esercitata da pescherecci della Comunità e che è quindi interesse di quest'ultima aderire al predetto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona autorizzata a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conformemente all'articolo X, paragrafo 2 dell'accordo.